

REGOLAMENTO (CE) N. 710/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1998

che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94⁽⁴⁾, prevede la fissazione, anteriormente al 1° aprile, e la riscossione, anteriormente al 1° giugno successivo, degli importi unitari che i fabbricanti di zucchero, i fabbricanti di isoglucosio ed i fabbricanti di sciroppo di inulina sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione in corso; che la stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 28, paragrafi da 3 a 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che in tal caso, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero e lo sciroppo di inulina, al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1998.

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:

- a) 0,632 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base, per lo zucchero A e per lo zucchero B;
- b) 11,848 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,506 ECU per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 0,632 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- e) 11,848 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 24. 2. 1994, pag. 7.